

**ACCORDO PER LE ATTIVITA' DI SOCCORSO AI SENSI DELL'ART. 2,
COMMA 3, LEGGE 74/2001**

tra

la **Regione Marche** (C.F. 80008630420), con sede legale in Via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona – legalmente rappresentata dal Presidente Francesco Acquaroli domiciliato per l'incarico presso la sede regionale

e

il **Soccorso Alpino e Speleologico Marche (S.A.S.M.)** (C.F. 91002240421), con sede legale in Via delle Querce 33, 60019 Montignano di Senigallia – legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore Tarcisio Porto, di seguito per brevità "S.A.S.M."

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale Marche n. 23 del 13 agosto 1983 riconosce il ruolo del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico di seguito C.N.S.A.S. e assicura l'intervento della Regione Marche sotto forma di concessione contributi economici in favore della delegazione di zona del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e delle sezioni del CAI operanti nel territorio regionale, a sostegno delle spese da questi sostenute per l'effettuazione di interventi effettuati per operazioni di salvataggio, di recupero o di soccorso anche in grotta, nonché per le attività connesse all'addestramento e alle esercitazioni, e ai costi per acquisto e ammodernamento delle dotazioni (artt. 1, 2 e). La stessa Legge dispone altresì che il suddetto contributo economico sia riconosciuto a fronte della presentazione di uno specifico programma e di previsioni di massima della spesa presumibile per l'anno successivo (art.4);
- il C.N.S.A.S. ai sensi della Legge 26 gennaio 1963, n. 91 e della Legge 24 dicembre, n. 776/85, ha il compito di provvedere all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
- il C.N.S.A.S., ai sensi dell'art. 13, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ("Codice della protezione civile"), costituisce struttura operativa nazionale del Servizio nazionale della protezione civile;
- ai sensi della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e ss.mm.ii. (tra le quali in particolare la Legge 126 del 13.10.2020):
 - a) viene riconosciuta al C.N.S.A.S. la funzione di servizio di pubblica utilità (art.1, comma 1),
 - b) il C.N.S.A.S. provvede in particolare al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale, con funzione di coordinamento e direzione delle operazioni nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni (art.1, comma 2),

- c) il C.N.S.A.S. contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi (art.1, comma 3),
- d) per lo svolgimento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, il C.N.S.A.S. opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale, con il Sistema dell'emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero unico di emergenza 112 (art.2, comma 1),
- e) le Regioni individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del C.N.S.A.S. i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo (come peraltro già sancito dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 80, comma 39 che prevede espressamente che *"..il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma attribuito al C.N.S.A.S. del CAI., e al Bergrettungs - Dienst (B.R.D) dell'Alpenverein Sudtirol (A.V.S.)" e che "al, C.N.S.A.S. e al B.R.D. spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità*), e stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del C.N.S.A.S., atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso (art.2, comma 3);
- f) ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Nazionale C.N.S.A.S. entrato in vigore in data 18/11/23 (https://www.cnsas.it/wp-content/uploads/2023/12/STATUTO_approvato_Assemblea_11nov23.pdf), la denominazione S.A.S.M. viene modificata in *"Soccorso Alpino e Speleologico Marche (S.A.S.M)"*.

CONSIDERATO CHE:

- il C.N.S.A.S., con l'approvazione della Legge 27 luglio 2004, n.186 – Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione e della Legge n. 119/07 - Disposizioni a favore del C.N.S.A.S., è stato ulteriormente riconosciuto quale organizzazione erogante un servizio di pubblica utilità e conseguentemente, ai sensi dell'art.4, comma 3 della Legge 18 febbraio 1992, n. 162, impiegato nelle operazioni di soccorso e nelle esercitazioni, il C.N.S.A.S può circolare con i veicoli e le unità cinofile occorrenti, in deroga ai divieti e alle limitazioni poste da leggi regionali e provinciali e dai regolamenti locali, anche in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali ed aree protette: può altresì fare uso dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva di emergenza;
- l'art. 5-bis, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2009 , n. 195, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26, dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della protezione civile e dell'ENAC, venga disciplinato l'utilizzo delle strumentazioni tecnologicamente avanzate, anche per il volo notturno, previa adeguata formazione del personale addetto, al fine di sviluppare l'efficacia dei servizi di elisoccorso in ambiente montano ovvero in ambienti ostili ed impervi del territorio nazionale da parte del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (C.N.S.A.S.), con conseguente implementazione delle attività svolte dal C.N.S.A.S.;
- l'art. 1 del Decreto n. 3/053/13 EMER – Regolamentazione Unità cinofile da valanga – dispone che *"per la individuazione delle Unità Cinofile da valanga da utilizzare in*

interventi di protezione civile il Ministro della protezione civile si avvale delle strutture C.A.I. - C.N.S.A. e delle procedure di selezione impiegate dallo stesso”;

- il C.N.S.A.S., ai sensi della Circolare Ministro dei Trasporti D.G.A.C., dell’8 novembre 1994, n. 41/6821/M.3E e s.m. - *Disposizioni, nazionali in materia di navigazione aerea per le operazioni di Elisoccorso in montagna (S.A.R. - Search and Rescue - Ricerca e Salvataggio)*, è soggetto di riferimento esclusivo per le società esercenti i servizi di Elisoccorso in riferimento alla figura del Tecnico di Elisoccorso, tanto più considerato l'articolo 2, comma 2 Legge n. 74/01;
- l’art. 24, comma 10 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97 (art. 4, comma 1), fa espressamente salve le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, nei casi di intervento congiunto con propria componente aerea da parte del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone.

ACCERTATO CHE:

- il C.N.S.A.S. – S.R. Marche – S.A.S.M., è iscritto all’Albo Regionale delle organizzazioni di volontariato - sez. Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n. 85 del 28.3.1997 e successivamente iscritto nella sezione “Organizzazioni di volontariato” nel Registro Unico Nazionale del terzo settore con decreto del dirigente dell’Ufficio RUNTS Regione Marche n. 55 del 18.1.2023;
- l’art. 17, comma 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. ha espressamente stabilito una specifica deroga per il C.N.S.A.S. secondo la quale le disposizioni del Titolo III non si applicano (omissis) agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74; e l’art. 34, comma 2 del medesimo D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 dispone che *“ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione”;*
- la Legge del 9 agosto 2018, n. 96 modificando il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 con l’inserimento all’art. 2 della lettera d-ter), ha stabilito che la disposizione di cui al comma 1 dello stesso Decreto non trova applicazione con riferimento: (omissis) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla Legge 21 marzo 2001 n. 74, e che pertanto ai volontari del soccorso alpino non si applicano le disposizioni sul lavoro dipendente.

PRESO ATTO CHE:

- il C.N.S.A.S. provvede dal 1954 nell’ambito regionale all'organizzazione di idonee iniziative tecniche e logistiche per il soccorso degli infortunati, nonché per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche escursionistiche, speleologiche in genere delle attività ludico-sportive legate al tempo libero, ivi comprese le attività professionali così come recentemente disposto dalla Legge n. 26/10;

- il C.N.S.A.S. si avvale di Centri Operativi dislocati sul territorio nazionale che hanno in dotazione mezzi ed attrezzature idonee a svolgere il soccorso negli ambiti ricordati e che offrono una copertura territoriale capillare attraverso Tecnici C.N.S.A.S., formati e certificati secondo quanto previsto dalla suddetta Legge 74/01 e secondo i Piani formativi riconosciuti e adottati dalle Scuole Nazionali richiamate nella stessa Legge 74/01;
- il C.N.S.A.S. opera sul territorio nazionale attraverso i propri Servizi Regionali; nella Regione Marche opera il Servizio Regionale Soccorso Alpino e Speleologico Marche, da qui indicato con l'acronimo S.A.S.M.;
- il S.A.S.M. è costituito dalla XVIII Delegazione Appennino Marchigiano (soccorso alpino) e dall' XI Delegazione Speleologica (soccorso speleologico e soccorso forre) che operano negli specifici ambiti di competenza e comunque in sinergia per l'ottimizzazione dei servizi e delle risorse le delegazioni operano sull'intero territorio regionale attraverso stazioni di soccorso;
- le C.O. 118 della Regione Marche collaborano dal 1992 con il S.A.S.M. per l'attività di soccorso ed Elisoccorso, oltre che per attività di protezione civile;
- il territorio di competenza del servizio di soccorso della Regione Marche comprende l'intero territorio regionale ivi compreso quello montuoso, quello collinare ed in generale l'ambiente impervio che presenta caratteristiche tali da richiedere l'utilizzo di tecnici specializzati S.A.S.M. L'attività di soccorso può essere svolta anche mediante elicotteri in dotazione del S.S.R. 118, dislocati nelle basi di Elisoccorso presenti nella Regione Marche;
- il territorio di competenza del Servizio di Elisoccorso della Regione Marche comprende l'intero territorio regionale – ivi compreso quello montuoso, quello collinare ed in generale l'ambiente impervio che presenta caratteristiche tali da richiedere l'utilizzo di Tecnici specializzati S.A.S.M.;
- l'attività di Elisoccorso è svolta da elicotteri in dotazione del S.S.R. 118 Marche, dislocati nelle basi di Elisoccorso presenti nella Regione Marche;
- il S.A.S.M. potrà operare anche fuori dal territorio della Regione Marche nel caso in cui la Regione Marche abbia stipulato appositi protocolli e/o convenzioni con altre Regioni, ovvero qualora richiesto dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e/o da altri Servizi Regionali ed anche per situazioni di Protezione Civile.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- la Regione Marche, in attuazione della Legge 23 ottobre 1985, n. 595 (“Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88”) e del D.P.R. 27 marzo 1992 ha istituito con la legge Regionale 36/’98, nell'ambito del proprio territorio, le C.O.118 che detengono la responsabilità della gestione degli interventi sanitari di urgenza ed emergenza su tutto il territorio regionale nell'ambito dei protocolli esistenti;
- ai sensi della L.R. n.36/98, art. 5, comma 2, la Centrale operativa di Ancona svolge altresì la funzione di Centrale operativa regionale;
- la Regione Marche attraverso le Aziende operanti nel territorio si è dotata di Servizio di Elisoccorso H.E.M.S. e H.E.M.S./S.A.R.

CONSIDERATI INFINE

- il Decreto 12 gennaio 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile – “Adozione dell’intesa tra il Dipartimento e Regioni e Province Autonome prevista dall’art. 5 del Decreto 13 aprile 2011”, il cui Allegato 1, al punto 2 ribadisce che *“i compiti di soccorso in ambiente montano, impervio od ipogeo costituiscono compiti specifici svolti dai volontari appartenenti al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ed alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano”*;
- il Decreto 25 novembre 2013 “Aggiornamento degli indirizzi per l’applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell’allegato n. 3 del Decreto del Capo di dipartimento del P.C. del 12 gennaio 2012”.

Ciò premesso tra le parti contraenti, come sopra rappresentate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 – OGGETTO

1. Il presente Accordo regola le attività svolte dal S.A.S.M. nel proprio ruolo istituzionale e secondo le funzioni ad esso attribuite per legge, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, commi 2 e 3 della Legge n. 74/2001 e ss.mm.ii., per l’espletamento delle attività in materia di soccorso di competenza regionale (disciplinate ai sensi della L.R. Marche 36/’98 e ss.mm.ii., nonché del D.P.R. 27.3.1992), con riferimento al territorio regionale, ed altresì extra-regionale qualora ciò sia previsto in base a specifiche convenzioni e/o richiesto dalle autorità competenti in materia di soccorso sanitario e/o da parte della Protezione Civile, nonché dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

2. Costituiscono oggetto dell’Accordo le attività meglio definite ai successivi artt. 3 e 4, ivi incluse le attività di soccorso, salvataggio, recupero, nonché – in linea con quanto disposto con L.R. Marche 23/1983 – quelle formative, di addestramento e gestionali, propedeutiche e imprescindibili per lo svolgimento delle attività di soccorso, sia nel caso in cui gli interventi rivestano carattere prevalentemente sanitario sia per tipologie di intervento di diversa natura – tenuto conto del possibile rischio evolutivo di tipo sanitario – ove l’attività del S.A.S.M. sia da considerarsi necessaria sulla base delle conoscenze tecniche richieste e delle caratteristiche del luogo e del tempo dell’intervento.

3. Il presente Accordo disciplina altresì le modalità organizzative indispensabili per assicurare un servizio efficiente e per garantire il massimo coordinamento tra gli operatori delle Centrali Operative 118 e gli operatori del S.A.S.M.

ART. 3 – ATTIVITA’

Di seguito vengono indicate le attività oggetto del presente Accordo.

1. Prestazioni di intervento sanitario: da intendersi interventi d’urgenza (primo soccorso, soccorso assistito, soccorso avanzato) con o senza personale sanitario per attività di recupero

e trasporto di persone ferite, in imminente pericolo di vita e/o a rischio di evoluzione sanitaria, dal luogo dell'evento fino al primo mezzo di soccorso sanitario in prossimità di un punto di *rendez vous* stabilito. Tali prestazioni devono essere registrate ed attivate esclusivamente dalla CO 118 territorialmente competente, anche qualora richiesto da altre autorità. Nel caso in cui l'attivazione al S.A.S.M. pervenisse ad opera di tali altre autorità, il S.A.S.M. medesimo è tenuto a indirizzare l'Autorità richiedente all'attivazione del servizio di cui al presente punto direttamente con richiesta al CO 118 territorialmente competente. In assenza di richiesta di intervento ad opera della CO 118 territorialmente competente, le prestazioni eventualmente rese non potranno essere oggetto di riconoscimento alcuno.

2. Prestazioni di intervento non sanitario: da intendersi interventi d'urgenza, soccorso, recupero e trasporto senza personale sanitario di persone illese, in potenziale rischio di evoluzione sanitaria, che si trovino in condizioni ambientali ostili ed impervie e al recupero dei caduti. Tali prestazioni devono essere comunicate al CO 118 regionale, entro le 24 ore successive all'intervento, all'indirizzo mail documenti118an@sanita.marche.it. La comunicazione dovrà almeno indicare: data e luogo di intervento, l'autorità che ha richiesto l'intervento, ragione dell'intervento, mezzo di trasporto utilizzato e numero di persone che vengono attivate per l'intervento. In assenza di comunicazione, nelle modalità indicate, le prestazioni eventualmente rese non potranno essere oggetto di riconoscimento alcuno.

3. Altre tipologie di prestazioni distinte da quelle di cui ai punti 1) e 2), e precisamente:
- a) attività di formazione (teorica, pratica, esercitazioni pratiche e addestramenti) nei confronti dei tecnici di elisoccorso e dei volontari del S.A.S.M. impiegati nelle attività di soccorso alpino, per riconoscimento e/o mantenimento delle qualifiche come previste dai piani formativi delle scuole nazionali individuate e riconosciute per legge nell'ambito del C.N.S.A.S., nonché attività di formazione/addestramento nei confronti del personale sanitario del SSR inserito nel servizio di guardia attiva dell'elisoccorso;
 - b) attività istituzionale del S.A.S.M. da intendersi riunioni di delegazione, incontri di direzione ed attività di guardia attiva strettamente connesse allo svolgimento propedeutico delle prestazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), come da **documento n. 1 ("Elenco attività")** parte integrante e sostanziale del presente Accordo, o suo documento equivalente. In mancanza della trasmissione del documento debitamente compilato entro la data di rendicontazione non si potrà procedere al rimborso delle spese.

ART. 4 – SCENARIO DI INTERVENTO

1. L'area di intervento delle prestazioni oggetto del presente Accordo per cui è necessario l'intervento del S.A.S.M. riguarda, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, Legge 21.3.2001, n. 74, il territorio montano, ambiente ipogeo e zone impervie.

2. Ai fini del presente Accordo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per ambiente ostile e impervio si intendono:

- a) vie alpinistiche;
- b) vie ferrate o sentieri attrezzati;
- c) vie in falesia o palestra d'arrampicata outdoor;
- d) valanghe e zone contermini anche su sedi stradali, terreni innevati;
- e) ghiaccio (ghiacciaio, nevaio, cascata di ghiaccio, crepaccio);
- f) piste da sci, parchi avventura, piste per attività sportiva in ambiente impervio;
- g) terreno montano in genere (sentiero, bosco, ghiaione);

- h) forra (gola, canyon);
- i) grotta ed ambiente ipogeo naturale ed artificiale in genere (cavità, pozzo, condotta, lago);
- j) impianto a fune (funivia, cabinovia, seggiovia)
- k) ogni altro ambiente naturale o antropizzato, con caratteristiche morfologiche e/o condizioni meteo ambientali tali da richiedere l'uso di tecniche e personale del S.A.S.M.

ART. 5 – PROCEDURE OPERATIVE

1. Le parti si impegnano a rispettare le procedure operative tra le stesse condivise ed accettate che vengono allegate quale **documento n. 2 (“Procedure operative”)** accluso al presente Accordo quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. Le parti possono modificare esclusivamente per iscritto in Accordo tra loro il contenuto del suddetto **documento n. 2**; trattandosi di documento che contiene procedure operative, esecutive dell'oggetto e del contenuto del presente Accordo non sarà quindi necessario procedere all'approvazione di tali eventuali modifiche mediante l'adozione di una nuova delibera di giunta.

ART. 6 – RISORSE UMANE, STRUMENTALI ED ATTREZZATURE

DEL S.A.S.M.

Relativamente alle risorse umane, strumentali ed attrezzature occorrenti al S.A.S.M. per le attività di cui al presente Accordo, si specifica quanto segue.

✓ Risorse Umane

1. Il S.A.S.M., anche in funzione delle competenze e funzioni ad esso attribuite dalla normativa in vigore ed in funzione delle peculiarità delle missioni di soccorso medicalizzato, impiega personale tecnicamente formato e certificato dalle Scuole Regionali e Nazionali del C.N.S.A.S. secondo i piani formativi di riferimento ed in vigore. Gli elenchi di detto personale operativo sono annualmente trasmessi all'A.O.U. delle Marche secondo apposita modulistica: **documento n. 3 (“Elenco personale operativo”)**, allegato al presente Accordo quale parte integrante e sostanziale. Tale elenco dovrà essere comunicato all'AOU alla seguente PEC: aou.ancona@emarche.it.
2. Il S.A.S.M. si impegna in caso di variazioni nell'anno a comunicare qualsivoglia variazione relativa a tale elenco non appena la stessa si verifichi e comunque non oltre 15 giorni dall'intervenuta modifica rispetto all'elenco già trasmesso.
3. Il suddetto elenco (cfr. **documento n. 3**) dovrà essere trasmesso dal S.A.S.M. entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo ad opera delle parti, quale documento necessario per le verifiche di competenza dell'AOU in fase di rendicontazione delle voci di costo come dettagliate al successivo art.10.
4. Per lo svolgimento delle proprie finalità, il S.A.S.M. effettua un servizio giornaliero di guardia attiva mediante un Tecnico di Elisoccorso C.N.S.A.S., presso la base indicata dall'Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche in Accordo con la C.O. 118 Regionale. In ottemperanza a quanto previsto nel Protocollo Operativo per le attività di elisoccorso di cui alla D.G.R. n. 1762 del 18/11/2024, il Tecnico di Elisoccorso è operativo presso la base indicata dall'alba al tramonto (da intendersi come effemeridi). Per gli orari effettivi di alba e tramonto giornaliero si dovrà fare riferimento a quanto indicato al sito <https://www.meteoam.it/it/effemeridi> selezionando la località di interesse. La comunicazione della base presso cui il Tecnico di Elisoccorso presta servizio verrà effettuata a mezzo pec dall'Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche.

✓ Mezzi di soccorso

5. Il S.A.S.M. impiega mezzi e squadre costituiti da almeno 1 mezzo su base provinciale di soccorso alpino e 1 mezzo di soccorso speleo e forre, con reperibilità h24 mediante numeri telefonici specifici forniti dal S.A.S.M. alle C.O.118, così come specificato nelle procedure operative, allegate al presente Accordo (cfr. **documento n. 2**).

6. Il S.A.S.M. fornisce all'AOU delle Marche mediante PEC aou.ancona@emarche.it l'elenco dei mezzi impiegabili per lo svolgimento delle missioni di soccorso in servizio attivo diurno; tale elenco, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo (**documento n. 4 – “Elenco mezzi di soccorso e risorse strumentali e attrezzature”**), deve essere trasmesso entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo ad opera delle parti. Si impegna inoltre a comunicare qualsivoglia variazione relativa a tale elenco non appena la stessa si verifichi e, comunque, non oltre 15 giorni dall'intervenuta modifica rispetto all'elenco già trasmesso. Tale documento è necessario per le verifiche di competenza dell'AOU delle Marche in fase di rendicontazione delle voci di costo come dettagliate al successivo art.10.

✓ Risorse strumentali e attrezzature

7. Il S.A.S.M. impiega le risorse strumentali e le attrezzature riportate anch'esse in dettaglio nel **documento n. 4** di cui al precedente comma 6:

- attrezzature tecniche e strumenti, DPI, sistemi di comunicazione tra cui un sistema misto apparati cellulari portatili/sistema messaggistica con modalità sms in relazione alle modalità di allertamento da parte delle C.O.118 del personale S.A.S.M. in disponibilità e/o in servizio attivo presso le basi di Elisoccorso.

8. Il S.A.S.M. si impegna a comunicare tempestivamente, entro 30 giorni dall'acquisizione della stessa, in regime di proprietà/o in locazione, l'eventuale sede di stanziamento per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, anche ai fini del riconoscimento dei costi di cui all'art.10.

ART. 7 – ATTIVITA' SPECIFICHE

Le modalità di gestione tecnica, operativa ed organizzativa delle attività previste dal precedente art.3, commi 1 saranno definite dalle parti nell'ambito della redazione delle Procedure Operative (**documento n. 2**) stabilite all'interno del Tavolo Tecnico di Monitoraggio di cui al successivo art. 9.

ART. 8 – FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Il S.A.S.M., anche ai sensi dell'art. 4, comma 3, della Legge n.74/01, provvede, per quanto di competenza (formazione alpinistica e per ambiente ostile/impervio anche invernale), alla formazione del personale sanitario del SSR inserito nel servizio di guardia attiva dell'Elisoccorso, per operazioni in ambiente ostile ed impervio limitatamente agli aspetti alpinistici e di soccorso alpino.

2. Con riferimento alla formazione sanitaria del personale S.A.S.M., lo stesso è dotato di idonea formazione secondo i piani formativi sanitari C.N.S.A.S. e, nell'ambito delle attività previste dal presente Accordo, secondo quanto previsto dalla L.R. 36/98 e ss.mm.ii. Qualora, la/e Azienda/e sanitaria/e del S.S.R, ritenessero necessaria un'integrazione della stessa, questa è concertata con il S.A.S.M. ed effettuata a cura del S.S.R. stesso.

3. Resta in capo all'Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, all'A.S.T. Ancona ed al S.A.S.M., l'adempimento dei rispetti obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, i soggetti coinvolti nelle attività di cui al presente Accordo effettueranno riunioni di coordinamento, opportunamente verbalizzate. Stante l'obbligo in capo ai rispettivi Enti di appartenenza di assicurare l'informazione, la formazione e l'addestramento nei confronti dei propri dipendenti in adempimento a quanto previsto dagli artt. 36 e 37, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., gli obiettivi della formazione e dell'addestramento, nonché le modalità del loro raggiungimento, verranno concordati tra le parti. Le risultanze della formazione e dell'addestramento dovranno essere trasmesse formalmente al Responsabile del Servizio di Elisoccorso, entro i quindici (15) giorni successivi all'effettuazione.

4. Il S.A.S.M. garantisce l'organizzazione e lo svolgimento delle attività formative come indicate nel precedente art. 3 del presente Accordo, per le finalità e nei confronti del personale S.A.S.M. Il calendario degli eventi è concordato e reso disponibile con congruo anticipo, al fine di consentire a tutti gli operatori del SSR di partecipare, fermo restando il mantenimento dell'operatività del servizio di elisoccorso.

5. Con riferimento all'attività formativa di cui al precedente art. 3, comma 3 lettera a), anche ai fini del riconoscimento dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute per l'attività formativa medesima, il S.A.S.M. deve presentare il modello di cui al **documento n. 5 ("Programmazione annuale eventi formativi")** accluso al presente Accordo quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

6. Anche al fine di adempiere alla normativa in essere, in accordo con il Responsabile del servizio elisoccorso, i tecnici di elisoccorso possono richiedere l'utilizzo dell'elicottero a fini formativi ed addestrativi in ambiente invernale ed in terreno impervio, anche per la formazione e l'addestramento delle squadre di terra per un massimo complessivo di dieci (10) ore di volo, fermo restando il mantenimento dell'operatività del servizio di elisoccorso. Sarà compito del Responsabile del servizio elisoccorso autorizzare l'utilizzo dell'elicottero sulla base degli accordi intercorsi.

7. La formazione tecnica può anche comprendere la formazione relativa alla conoscenza delle funzioni e delle procedure della C.O. 118 regionale che sarà concordata con i Direttori delle C.O. 118 competenti per territorio. Tale formazione deve comprendere la formazione relativa alla conoscenza delle funzioni e delle procedure verso gli operatori della C.O. 118 regionale anche a vantaggio delle centrali territoriali.

ART. 9 – TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO

In esecuzione alla D.G.R. n. 992/2015, con Decreto n. 8 del 20/04/2018 della P.F. *Sistema Integrato delle Emergenze*, è stato istituito presso l'ARS il tavolo tecnico di monitoraggio regionale per la gestione degli interventi di soccorso ed elisoccorso, composto dai referenti del settore dell'emergenza dell'ARS e dai rappresentanti operativi del S.A.S.M., dell'Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche e dell'A.S.T. Ancona che, a cadenza almeno semestrale, è convocato dalla Regione Marche, per il miglioramento del servizio in ordine a problematiche emerse nelle varie missioni, con l'obiettivo di:

- 1) raccogliere, analizzare e valutare i dati dell'attività erogata dal Servizio ai fini della verifica della qualità dello stesso e qualora se ne ravvisi la necessità, proporre azioni di miglioramento per l'erogazione dei servizi oggetto del presente Accordo;
- 2) raccogliere e valutare le segnalazioni/criticità pervenute e le complessità di casi rilevanti, valutandone la risoluzione delle problematiche emerse;

- 3) predisporre momenti di audit/verifica, almeno due volte l'anno, finalizzate al monitoraggio anche in loco delle attività svolte, allargando la partecipazione ad altri professionisti se necessario.
- 4) aggiornamento delle procedure operative di cui al documento n. 2
- 5) Analisi e valutazione delle attività anche in funzione delle eventuali verifiche sulla congruità economica.

ART. 10 – CONDIZIONI ECONOMICHE E MODALITÀ DI RIMBORSO

1. Le prestazioni sono rese dal S.A.S.M. senza richiedere nessun onere agli assistiti.
2. L' A.O.U. delle Marche provvede all'erogazione al S.A.S.M. di quanto dovuto per lo svolgimento delle sole attività oggetto della presente Convenzione e rimborserà i soli costi rientranti nell'importo massimo annuale pari ad € 370.000,00.

L' A.O.U. delle Marche si impegna a liquidare al S.A.S.M., un acconto annuo del 20% dell'importo annuale, entro il 31 gennaio. Nell'eventualità in cui la procedura di convenzionamento decorra da un'altra data (es. 1° marzo), in fase di prima applicazione, il termine è fissato a 30 giorni dalla data di sottoscrizione del convenzionamento. Il S.A.S.M. provvede a prestare garanzia dell'importo di tale acconto con fidejussione bancaria o assicurativa, conforme allo schema tipo adottato con Decreto Ministero Dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022, n. 193, il cui costo non potrà essere posta a carico dell'A.O.U. delle Marche.

Inoltre, si prevedono nr. 12 acconti mensili posticipati, con pagamento a 30 giorni dalla data fattura, pari al 5,83% dell'importo massimo annuale.

Il saldo sarà pagato entro 60 giorni dalla sottoscrizione della certificazione della rendicontazione finale.

3. Ai fini del pagamento degli acconti mensili, previa emissione di ordine contabile da parte dell'A.O.U. delle Marche, il S.A.S.M. provvederà ad inviare, entro il giorno 10 del mese successivo, apposita ricevuta/nota di debito e/o fattura elettronica congiuntamente all'elenco turni TE svolti nel mese di riferimento dell'acconto (con indicazione di data e orario e nominativi dei soggetti che li hanno effettuati e dei cedolini/fatture riferibili ai TE).

4. La rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere trasmessa dal S.A.S.M. **con cadenza trimestrale** esclusivamente all'indirizzo pec istituzionale dell'AOU delle Marche – aou.ancona@emarche.it – **entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento**, allegando la documentazione giustificativa dei costi dichiarati e sostenuti, secondo le modalità indicate ai paragrafi successivi.

- a) Per il complesso delle attività elencate al precedente art. 3, saranno rimborsate, le spese per:

a.1 mezzi di soccorso di proprietà, in comodato d'uso e/o a noleggio del S.A.S.M. specificamente riportati nell'elenco di cui al documento n. 4 sezione "Elenco mezzi di soccorso" (già menzionato al precedente art. 6), parte integrante e sostanziale del presente Accordo, con riguardo esclusivamente ai costi relativi a: manutenzione ordinaria e straordinaria, bollo auto e assicurazione RCA e copertura aggiuntiva Kasko, carburante, telepass e riconoscimento della quota di ammortamento annuale dei mezzi di soccorso fino

ad un massimo di Euro 20.000/anno, da dimostrare attraverso l'indicazione del costo inserito nel conto economico/rendiconto gestionale, dell'incremento del fondo ammortamento dello stato patrimoniale, nonché l'indicazione dei criteri adottati nella nota integrativa al bilancio di esercizio dell'anno di competenza. Importo massimo rimborsabile per la voce a.1: 70.000 €.

Ogni modifica rispetto ai mezzi elencati al documento n. 4 dovrà essere comunicata all'AOU delle Marche non oltre 1 mese dall'avvenuta modifica ad opera di S.A.S.M.

Documenti giustificativi richiesti per la voce a.1:

- I. copia carta di circolazione dei mezzi intestati a S.A.S.M.,
- II. copia ricevuta di pagamento bollo auto riferito ai mezzi indicati nel documento n. 4,
- III. copia ricevuta di pagamento assicurazione RCA e Kasko (se effettuata) con allegato documento della Compagnia Assicurativa che attesti che il pagamento è stato effettuato con riferimento ai mezzi indicati nel documento n. 4,
- IV. per la manutenzione ordinaria e straordinaria fattura debitamente quietanzata intestata al S.A.S.M. con la dicitura "manutenzione ordinaria/straordinaria (a seconda dell'intervento necessario al mezzo) al mezzo targato" tra quelli indicati nell'elenco di cui al documento n. 4,
- V. fatture delle "carte carburante/carte prepagate" e delle spese di rifornimento carburante e (fatture "telepass" collegate ai mezzi elencati al documento n. 4, intestate a S.A.S.M. e corredate della quietanza di pagamento (es. ricevuta di avvenuto bonifico, estratto conto intestato al S.A.S.M. con evidenziato il relativo addebito). Le spese attestate attraverso documenti di spesa non intestati al S.A.S.M. e i pagamenti in contanti, sono ammissibili in via eccezionale e/o di urgenza, per importi inferiori ad euro 100,00 e tali documenti dovranno essere trasmessi con la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. che il pagamento è avvenuto tramite le casse del S.A.S.M

a.2 costi per acquisto e manutenzione dei materiali consumabili, delle attrezzature nonché hardware/software/equipaggiamento dei mezzi di cui al precedente paragrafo a.1) e di telefoni cellulari necessarie allo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, secondo l'elenco riportato nel documento n. 4 sezione "Risorse strumentali e attrezzature". Importo massimo rimborsabile per la voce a.2: 48.000 €

Documenti giustificativi richiesti per la voce a.2:

- I. fattura intestata al S.A.S.M. con indicati in dettaglio i materiali, le attrezzature, nonché gli hardware/software/equipaggiamento tra quelli di cui al documento n. 4) corredate della quietanza di pagamento (es. ricevuta di avvenuto bonifico, estratto conto intestato al S.A.S.M. con evidenziato il relativo addebito) con indicati in dettaglio i materiali, le attrezzature, nonché gli hardware/software/equipaggiamento tra quelli di cui al documento n. 4;
- II. le spese attestate attraverso documenti di spesa non intestati al S.A.S.M. e i pagamenti in contanti, sono ammissibili in via eccezionale e/o di urgenza, per importi inferiori ad euro 100,00 e tali documenti dovranno essere trasmessi con la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. che il pagamento è avvenuto tramite le casse del S.A.S.M.

a.3 Spese amministrative: costi generali di gestione limitatamente a locazione con esclusivo riferimento ai locali della sede del S.A.S.M. qualora esistente e sue relative utenze, canoni di telefonia, spese di tenuta conti correnti, spese amministrative strettamente connesse alla gestione delle attività di cui alla presente Convenzione. Importo massimo rimborsabile per la voce a.3: 48.000 €

Documenti giustificativi richiesti per la voce a.3:

- I. contratto di locazione,
- II. documento che attesti l'avvenuto pagamento del canone relativo all'immobile come identificato al presente paragrafo a.3,
- III. fatture intestate a S.A.S.M. relative alle utenze (acqua, luce, gas e telefonia fissa) inerenti all'immobile oggetto di locazione e relativa quietanza di pagamento (ricevuta di avvenuto bonifico).
- IV. fatture intestate a S.A.S.M. relative alle utenze per telefonia mobile relative ai dispositivi di cui al documento n. 4 corredate della quietanza di pagamento (es. ricevuta di avvenuto bonifico, estratto conto intestato al S.A.S.M. con evidenziato il relativo addebito),
- V. per le spese amministrative, fatture intestate a S.A.S.M. corredate della quietanza di pagamento (es. ricevuta di avvenuto bonifico, estratto conto intestato al S.A.S.M. con evidenziato il relativo addebito),
- VI. per le spese inerenti tenuta conti correnti: estratto conto con lista movimenti attestante relativo addebito costi di tenuta del conto corrente intestato a S.A.S.M..

b) Per le attività di cui all'art. 3, comma 1 ("Prestazioni di intervento sanitario") saranno, inoltre, specificamente rimborsate:

b.1 costi relativi ai turni effettuati dai T.E. o per l'attività da quest'ultimi resa ed i rimborsi spese (es. rimborsi chilometrici) Importo massimo rimborsabile per la voce b.1: 155.000 € (di cui € 133.000,00 per rimborso orario TE e la restante parte per i rimborsi spese)

Documenti giustificativi richiesti per la voce b.1:

- I. Elenco dei turni (data e orario) e dei nominativi dei soggetti che li hanno effettuati (da inviare nei termini del comma 3 del presente articolo),
- II. Documenti attestanti il pagamento dei rimborsi riconosciuti ai T.E. (cedolini/fatture da inviare nei termini del comma 3 del presente articolo)
- III. per le spese relative all'effettuazione delle visite sanitarie, fatture intestate a S.A.S.M. corredate della quietanza di pagamento (es. ricevuta di avvenuto bonifico, estratto conto intestato al S.A.S.M. con evidenziato il relativo addebito).

L'A.O.U. delle Marche mette a disposizione del T.E. in turno idoneo locale per lo stazionamento e pernottamento e garantisce il servizio mensa.

b.2 Gestione volontari, interventi, sorveglianza sanitaria e spese istituzionali: spese relative al personale impiegato nelle attività di cui al presente Accordo, nello specifico: spese sostenute dal S.A.S.M. per l'effettuazione delle visite sanitarie in adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, spese chilometriche sostenute per lo spostamento dal domicilio del personale del

S.A.S.M. fino al luogo dell'intervento (e viceversa) ove non sia possibile l'uso del mezzo di proprietà del S.A.S.M., nonché le spese per vitto nel caso di interventi di durata superiore a n. 6 ore entro il limite massimo a pasto di euro 22,00/persona e per l'alloggio entro il limite massimo di euro 60,00/persona/die in caso in cui l'evento si trovi ad una distanza superiore a n. 100,00 chilometri dalla sede di provenienza del personale coinvolto . Importo massimo rimborsabile per la voce b.2: 13.000 €

Documenti giustificativi richiesti per la voce b.2:

- I. per le spese relative all'effettuazione delle visite sanitarie, fatture intestate a S.A.S.M. corredate della quietanza di pagamento (es. ricevuta di avvenuto bonifico, estratto conto intestato al S.A.S.M. con evidenziato il relativo addebito)
- II. documentazione riportante il chilometraggio percorso dal personale S.A.S.M. per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo con relative ricevute di avvenuto rimborso da parte del S.A.S.M. nei confronti del proprio personale dei costi chilometrici dallo stesso sostenuti e eventuali attestati di transito autostradale,
- III. per le spese pasti, fatture intestate a S.A.S.M. corredate della quietanza di pagamento (es. ricevuta di avvenuto bonifico, estratto conto intestato al S.A.S.M. con evidenziato il relativo addebito), entro il limite massimo per pasto di euro 22,00/persona,
- IV. le spese attestate attraverso documenti di spesa non intestati al S.A.S.M. e i pagamenti in contanti, entro il limite massimo per pasto di euro 22,00/persona, sono ammissibili in via eccezionale e/o di urgenza, e dovranno essere trasmessi con la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. che il pagamento è avvenuto tramite le casse del S.A.S.M.

Non sarà riconosciuto alcun rimborso per la voce b) in assenza di specifica attivazione da parte della CO 118 territorialmente competente, secondo quanto previsto dal precedente art. 3, comma 1, e in mancanza di trasmissione del documento n. 3 ("Elenco personale operativo"), di cui al precedente art. 6, comma 1.

- c) Per le attività di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) ("**Attività di formazione**"), saranno specificamente rimborsate le spese per locazione/affitto delle sedi di svolgimento dell'attività formativa (ove necessario), spese chilometriche sostenute per lo spostamento dalla sede di domicilio del personale del S.A.S.M. fino al luogo della formazione (e viceversa), le spese per eventuali materiali ed attrezzature necessari alla formazione nonché le spese per vitto nel caso di attività formative di durata superiore a n. 6 ore entro il limite massimo per pasto di euro 22,00/persona e euro 60,00 per persona/die per le spese di alloggio per attività formative da svolgersi in più giornate consecutive e in ogni caso ove sia necessario per garantire la partecipazione dei docenti e dei discenti in caso di svolgimento della formazione ad una distanza superiore a n. 100,00 chilometri dalla sede di provenienza del personale coinvolto nella formazione. Importo massimo rimborsabile per la voce d): 36.000 €

Documenti giustificativi richiesti per la voce d):

- I. documentazione riportante il chilometraggio percorso dal personale S.A.S.M. per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo con relative ricevute di avvenuto rimborso da parte del S.A.S.M. nei confronti del proprio personale dei costi chilometrici dallo stesso sostenuti e eventuali attestati di transito autostradale.

- II. per le spese per locazione/affitto, fatture intestate a S.A.S.M. corredate della quietanza di pagamento (es. ricevuta di avvenuto bonifico, estratto conto intestato al S.A.S.M. con evidenziato il relativo addebito)
- III. per le spese di alloggio, fatture intestate a S.A.S.M. corredate della quietanza di pagamento (es. ricevuta di avvenuto bonifico, estratto conto intestato al S.A.S.M. con evidenziato il relativo addebito)
- IV. le spese attestate attraverso documenti di spesa non intestati al S.A.S.M. e i pagamenti in contanti, entro il limite massimo per pasto di euro 22,00/persona, ed entro il limite di € 60,00 per persona/die, sono ammissibili in via eccezionale e/o di urgenza, e dovranno essere trasmessi con la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. che il pagamento è avvenuto tramite le casse del S.A.S.M..

Non sarà riconosciuto alcun rimborso per le spese di cui al presente paragrafo d) in mancanza della trasmissione del documento n. 5 (“Programmazione annuale eventi formativi”) di cui al precedente art. 8, comma 5.

- 1. Le spese chilometriche indicate nei commi precedenti del presente articolo saranno conteggiate entro un massimo di spesa di euro 0,40/chilometro.
- 2. Tutta la documentazione giustificativa elencata nei commi precedenti è da ritenersi essenziale e imprescindibile ai fini del riconoscimento della relativa spesa dichiarata dal S.A.S.M.
- 3. Si precisa altresì che non verrà riconosciuta nessuna delle spese sopra previste qualora la stessa sia stata già rimborsata da altro soggetto pubblico/privato; a tal fine si chiede che il S.A.S.M. trasmetta, contestualmente all’invio della documentazione trimestrale, apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
- 4. Gli importi richiesti a titolo di rimborso spese sono esclusi dall’IVA ex art. 4, comma 4, del D.P.R. 633/1972.
- 5. A fronte di comprovate esigenze e dietro specifica richiesta motivata da parte del S.A.S.M. da presentare in fase di rendicontazione, gli “importi massimi rimborsabili” di cui ai punti a1) a2) a3) b1) b2) e c) potranno subire variazioni nella misura massima del 15%, fermo restando comunque il rispetto dell’importo massimo annuale di cui al comma 2 del presente articolo. In tal caso è consentita la compensazione tra le diverse voci di spesa di cui ai precedenti punti a1) a2) a3) b1) b2) e c).

ART. 11 - ASSICURAZIONI

- 1. Il S.A.S.M. è tenuto all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali ove richieste dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
- 2. Il S.A.S.M. è tenuto ad assicurare i propri operatori che prestano attività di soccorso contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi secondo i massimali stabiliti dalla sede nazionale del C.N.S.A.S.
- 3. Il S.A.S.M. è tenuto altresì ad adottare le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale impiegato durante l'espletamento degli interventi e delle prestazioni loro richieste assicurando comunque in caso di danno il risarcimento dei medesimi.
- 4. Il S.A.S.M. esonera l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e l'A.S.T. Ancona da qualsiasi danno derivante a terzi per l'effetto delle prestazioni di servizio convenzionate qualora emerga che l'eventuale danno a terzi sia integralmente imputabile al

comportamento del personale C.N.S.A.S. che si sia reso responsabile di grave negligenza e/o imperizia.

ART. 12 – IMPEGNI DEL S.A.S.M., DELLA REGIONE MARCHE E DEGLI ENTI DEL SSR

1. La Regione Marche concede al S.A.S.M., su richiesta e limitatamente al materiale posseduto, e senza alcun onere per quest'ultimo, l'accesso e l'uso dei supporti tecnici finalizzati al raggiungimento delle finalità del S.A.S.M., ovvero, a titolo esemplificativo supporti ortografici, base dati, elaborazioni.
2. Il S.A.S.M., si impegna ad utilizzare personale che abbia effettuato le vaccinazioni obbligatorie per legge e/o necessarie in base alle normative vigenti o a seguito di emergenze sanitarie. La Regione Marche favorirà tali vaccinazioni presso gli Enti del S.S.R.
3. La Regione Marche, attraverso gli Enti del S.S.R. si impegna alla fornitura di presidi sanitari di consumo, non già a disposizione del personale S.A.S.M. coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo.

ART. 13 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

4. Le parti si impegnano a garantire la riservatezza su informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.

Trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'accordo

1. Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (come in particolare modificato dal D.Lgs. 101/2018) in materia di trattamento dei dati personali.
2. In particolare, con la sottoscrizione del presente Accordo, in relazione alla gestione del rapporto contrattuale, ciascuna parte dichiara di essere stata informata sul trattamento dei propri dati personali e, in specie, che gli stessi vengono trattati per le attività funzionali alla stipula dell'Accordo stesso e per la gestione del relativo rapporto.
3. Le parti danno quindi atto che il trattamento dei dati personali è necessario per procedere alla stipula del presente Accordo e per compiere gli adempimenti amministrativi conseguenti, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b) del Reg. UE 2016/679.
4. I dati verranno trattati, ai fini della conclusione del presente Accordo e per gli adempimenti strettamente connessi alla sua gestione, sia con strumenti cartacei che informatici e non verranno sottoposti a processi decisionali automatizzati; gli stessi saranno conservati per il tempo ex lege previsto, nei limiti di quanto strettamente necessario ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo.
5. I dati verranno comunicati alle strutture organizzative interne delle parti, ai loro dipendenti, specificamente autorizzati e formati dalle Parti, alle compagnie assicurative o ad altri soggetti terzi solo per le finalità qui espressamente indicate. I dati non verranno trasferiti all'esterno dello spazio UE.
6. Le parti prendono atto, altresì, dei diritti loro riconosciuti dagli artt. da 15 a 21 del Reg. UE 2016/679.
7. Le parti dichiarano che la presente clausola assolve agli obblighi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679.

Trattamento dei dati personali discendenti dall'esecuzione dell'accordo

8. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, paragr. 7 del Regolamento UE 2016/679, le suddette parti sono e reciprocamente si considerano, ciascuna per quanto di propria competenza, Titolari autonomi del trattamento dei dati personali connessi allo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo e pertanto ciascuno risponde direttamente nei confronti degli interessati e dell'autorità di controllo per i trattamenti di dati personali di cui è titolare.

9. Le Parti, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, confermano di ben conoscere e applicare il Regolamento UE n. 2016/679, il D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., come anche modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività di cui all'Accordo.

10. Il trattamento dei dati personali derivanti dall'esecuzione del presente Accordo verrà effettuato dalle parti nel rispetto delle richiamate disposizioni in materia di protezione dei dati personali ed in particolare dei principi di liceità, correttezza, minimizzazione e proporzionalità del trattamento in relazione alle finalità della normativa sopra richiamata e per lo svolgimento dei servizi di cui al presente Accordo.

ART. 14 - DISCIPLINA DEI RAPPORTI

Il presente Accordo è regolato dalle clausole del presente documento e, per quanto non previsto, dal Codice Civile, dalla legislazione di riferimento oltre che dall'ordinamento di riferimento dell'Amministrazione sanitaria e del C.N.S.A.S.

ART. 15 - DURATA

Per le attività oggetto del presente Accordo si concorda un impegno temporale di anni 5, con decorrenza dal 01/01/2025 a ratifica delle attività già svolte.

ART. 16 – RECESSO

Le parti concordano la facoltà reciproca di recesso con un preavviso di almeno 90 gg. Restano salvi i diritti e gli obblighi nascenti dalle prestazioni a tale data già eseguite.

ART. 17 - MODIFICHE

Il presente Accordo potrà essere integrato, modificato od emendato, previo Accordo tra le parti, solo per iscritto e nei termini di legge, da persone munite di idonei poteri di rappresentanza in nome e per conto dei contraenti.

ART. 18 – PROROGA E RINNOVO

1. Il presente Accordo, alla scadenza, è soggetto a rinnovo nei termini di legge, previa intesa tra la Regione Marche ed il S.A.S.M.

2. Eventuali proroghe temporanee, al fine di garantire la continuità dei servizi di cui al presente Accordo, saranno concordate e formalizzate per iscritto tra le parti.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia per qualsiasi questione relativa al presente Accordo questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, la controversia sarà devoluta alla sola ed esclusiva competenza del Foro di Ancona, che le parti con il presente Contratto accettano espressamente.

ART. 20 – FIRMA E ONERI FISCALI

1. Il presente Accordo viene redatto e sottoscritto in un unico originale informatico ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, 6, 39 e 40 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

La Regione Marche

Il S.A.S.M.

Allegati:

- **Documento n. 1: “Elenco Attività S.A.S.M.”**
- **Documento n. 2: “Procedure operative”**
- **Documento n. 3: “Elenco personale operativo”**
- **Documento n. 4: “Elenco mezzi di soccorso e risorse strumentali e attrezzature”**
- **Documento n. 5: “Programmazione annuale eventi formativi”**

Documento n. 1

Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche
Pec : aou.ancona@emarche.it

OGGETTO: ELENCO ATTIVITA' S.A.S.M. (Documento n. 1 ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. b) dell'Accordo tra Regione Marche e S.A.S.M., approvato con D.G.R. Marche n./.....)

Codice attività	Data Appuntamento	Descrizione	Località	Tipologia evento	Presenti

* Ai sensi dell'art. 3 comma 2 le prestazioni di intervento non sanitario devono essere comunicate al CO 118 regionale, entro le 24 ore successive all'intervento, all'indirizzo mail documenti118an@sanita.marche.it. Indicare nel campo descrizione l'avvenuta comunicazione e l'autorità che ha attivato

Dichiara di aver sostenuto le seguenti spese per le quali si allega specifica documentazione giustificativa ai fini della richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo vigente:

- 1....
- 2....

Firma del Legale Rappresentante C.N.S.A.S. - SR Marche

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

La presente è resa ai sensi delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 della richiamata normativa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo DPR, sotto la propria personale responsabilità.



Documento n. 2

PROCEDURE OPERATIVE

(Documento n. 2 ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo tra Regione Marche e S.A.S.M., approvato con D.G.R. Marche n./.....)

Le attività oggetto del presente Accordo saranno effettuate nelle modalità di seguito indicate:

Il S.A.S.M., interviene su richiesta degli Enti preposti alla gestione delle emergenze. Nel caso in cui le chiamate di soccorso siano state effettuate verso numerazioni diverse dal 118-112-113-115, dalle quali sia deducibile o chiaramente espressa la necessità dell'intervento sanitario o a rischio evolutivo, le stesse dovranno essere prioritariamente ed immediatamente veicolate alla C.O.118 competente per territorio, ferme restando le competenze attribuite dalle leggi di settore alle singole istituzioni deputate all'emergenza.

Le parti convengono che sulla scena dell'intervento, anche in presenza di diversi ed ulteriori componenti dei servizi di soccorso, le scelte di tipo sanitario ed il relativo coordinamento, a parità di qualifica degli operatori sanitari, sono di esclusiva competenza del personale sanitario appartenente al SSR.

Le scelte di tipo alpinistico e speleologico e il relativo coordinamento sono di competenza del personale S.A.S.M..

In operazioni di elisoccorso SAR in ambiente ostile impervio, l'utilizzo del verricello è consentito esclusivamente in presenza del Tecnico di Elisoccorso il quale è parte integrante dell'equipaggio di missione.

Nelle missioni SAR in ambiente ostile impervio, compete al Tecnico di Elisoccorso il coordinamento delle operazioni tecniche al suolo, al fine di garantire sia il buon esito dell'intervento sanitario sia lo svolgimento in sicurezza delle operazioni da parte dell'equipe sanitaria intervenuta.

La gestione tecnica, operativa ed organizzativa di quanto esclusiva competenza S.A.S.M. presso la/e base/i di elisoccorso, resta in capo al Presidente del S.A.S.M. o suo delegato, che opera di concerto ed in accordo con il Direttore della C.O. 118 Regionale, del Responsabile del Servizio di elisoccorso aziendale ed eventualmente del Com.te pilota.

Il personale di terra del S.A.S.M., in determinati interventi di missione SAR può essere chiamato a collaborare con l'equipaggio quando vi siano particolari condizioni ambientali meteorologiche, di salute o particolari condizioni oggettive dell'intervento (ad es. numero di coinvolti, tarda serata, valanga, ecc.). Al Tecnico di elisoccorso spettano le valutazioni e le scelte per l'impiego di ulteriore personale di terra del S.A.S.M. in accordo con il responsabile sanitario a bordo, negli interventi di elisoccorso. Per le altre tipologie di intervento l'impiego di ulteriore personale è comunicato alla C.O. 118 del territorio di competenza, le quali trasmettono alla C.O.118 Regionale.

Documento n. 2

Nel periodo invernale, in occasione di un grado di pericolo valanga superiore a 3, è concordata tra le parti la presenza, presso la base elisoccorso SAR o altro luogo idoneo, dell'unità cinofila da valanga - C.N.S.A.S. (UCV) pronta all'imbarco sull'elicottero di soccorso.

Nello svolgimento dei servizi di elisoccorso, laddove sia indispensabile per il buon esito dell'intervento sanitario, può anche essere previsto il trasporto di personale operativo del S.A.S.M. limitatamente alle squadre di primo intervento. L'esigenza viene rilevata e condivisa dall'equipaggio di missione intervenuto e previo assenso del C.te Pilota dell'elicottero di soccorso. La procedura viene comunicata alla Centrale Operativa 118 del territorio di competenza che coordina l'intervento e comunicata alla C.O. 118 regionale.

Elenco riferimenti S.A.S.M. di cui all'art. 6 comma 5

PRESIDENTE: 3346709387

**STAZIONE
PESARO URBINO**
1° NR. CHIAMATA:3346659354
2° NR. CHIAMATA:3346541394

**STAZIONE
ANCONA**
1° NR. CHIAMATA:3472418131
2° NR. CHIAMATA:3472418126

**STAZIONE
MACERATA**
1° NR. CHIAMATA:3473555804
2° NR. CHIAMATA:3346541392

**STAZIONE
ASCOLI PICENO**
1° NR. CHIAMATA:3473555797
2° NR. CHIAMATA:3346541391

**STAZIONE
MONTEFORTINO**
1° NR. CHIAMATA:3473555809
2° NR. CHIAMATA:3346541390

XVIII DELEGAZIONE ALPINA
3° NR. CHIAMATA - DELEGATO:3346659351
4° NR. CHIAMATA - VICE DELEGATO:3346659352

SPELEOLOGIA CANYONING

XI DELEGAZIONE SPELEOLOGICA
1° NR. CHIAMATA - DELEGATO:3346709213
2° NR. CHIAMATA - VICE DELEGATO:3346709214
3° NR. CHIAMATA - CAPO STAZIONE:3346709215

ELISOCCORSO

TECNICO ELISOCCORSO
3346541388

Documento n. 3

Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche

Pec: aou.ancona@emarche.it

OGGETTO: ELENCO PERSONALE S.A.S.M. (Documento n. 3 ai sensi dell'art. 6, comma 1 sezione "Risorse Umane" dell'Accordo tra Regione Marche e S.A.S.M., approvato con D.G.R. Marche n./.....)

N.	Nome	Cognome	Qualifica (terra, TE, ...)	Data inizio attività e data cessazione	Delegazione provinciale di appartenenza	*Sorveglianza sanitaria (indicare data effettuazione ultimo controllo e periodicità richiesta)

*Da compilare ai fini del riconoscimento delle spese sostenute per le visite sanitarie (art. 10, comma 4, lettere b) e c) dell'Accordo.

Firma del Legale Rappresentante C.N.S.A.S. - SR Marche

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

La presente è resa ai sensi delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 della richiamata normativa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo DPR, sotto la propria personale responsabilità.

Documento n. 5

Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche
Pec: aou.ancona@emarche.it

OGGETTO: ELENCO MEZZI DI SOCCORSO E RISORSE STRUMENTALI E ATTREZZATURE S.A.S.M. (Documento n. 4 ai sensi dell'art. 6, commi 6 e 7 sezioni "Mezzi di soccorso" e "Risorse Strumentali e attrezzature" dell'Accordo tra Regione Marche e S.A.S.M., approvato con D.G.R. Marche n./.....)

Mezzi di soccorso

N	Tipologia	Targa	Anno Immatricolazione	Ambito territoriale di riferimento ed ubicazione prevalente	Valore indicato nello stato patrimoniale dell'ultimo bilancio di esercizio (in euro)
1					

La presente è resa ai sensi delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 della richiamata normativa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo DPR, sotto la propria personale responsabilità.

Documento n. 5

Risorse strumentali e attrezzature

Quantità (specificare quantità posseduta)	Tipologia (specificare di quale attrezzatura si tratta)	Prezzo di acquisto (in euro)	Ambito territoriale di riferimento ed ubicazione prevalente
1			

Firma del Legale Rappresentante C.N.S.A.S. - SR Marche

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

La presente è resa ai sensi delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 della richiamata normativa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo DPR, sotto la propria personale responsabilità.

Documento n. 5

Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche

Pec: aou.ancona@emarche.it

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE ANNUALE EVENTI FORMATIVI. (Documento n. 5 ai sensi dell'art. 8, comma 5 "Formazione, qualificazione del personale e sicurezza nei luoghi di lavoro" dell'Accordo tra Regione Marche e S.A.S.M., approvato con D.G.R. Marche n./.....)

Tipologia	Evento formativo (titolo)	Numero Giornate	Periodo svolgimento	Località svolgimento	Partecipanti	Spesa presunta	Periodicità

Firma del Legale Rappresentante C.N.S.A.S. - SR Marche

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

La presente è resa ai sensi delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 della richiamata normativa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo DPR, sotto la propria personale responsabilità.